

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n° 35281

prot. n° 53957

CONVENZIONE

per l'istituzione del **CONSORZIO** denominato “**Autorità d’Ambito ATO BACCHIGLIONE**” per la gestione del servizio idrico integrato (L.R. 27.3.1998 n° 5).

La presente scrittura privata autenticata interviene tra gli Enti di cui al successivo art. 2;

Premesso:

- che la Legge della Regione Veneto n° 5 del 27.3.1998, individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- che tutti gli Enti facenti parte dell'ATO Bacchiglione, ad eccezione dei Comuni di Bressanvido e Saonara, hanno approvato con deliberazione Consiliare lo schema della presente convenzione;
- che per i due Comuni di Bressanvido e Saonara, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L.R. 5/98, all'approvazione della convenzione ha provveduto in via sostitutiva il Presidente della Provincia di Vicenza;

Tutto quanto sopra premesso fra gli Enti di cui sopra:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "ATO Bacchiglione" convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.
2. In particolare l'organizzazione deve assicurare:
 - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
 - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
 - c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
 - e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni dell'ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
 - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2 - ENTI LOCALI PARTECIPANTI

1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Veneto con legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

<ul style="list-style-type: none">• Provincia di Padova;• Provincia di Vicenza;• Comune di Agna;• Comune di Anguillara Veneta;	<ul style="list-style-type: none">• Provincia di Venezia;• Comune di Abano Terme;• Comune di Albignasego;• Comune di Arquà Petrarca;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Arre; • Comune di Bagnoli di Sopra; • Comune di Barbona; • Comune di Bovolenta; • Comune di Candiana; • Comune di Cartura; • Comune di Caselserugo; • Comune di Cinto Euganeo; • Comune di Conselve; • Comune di Due Carrare; • Comune di Granze; • Comune di Lozzo Atestino; • Comune di Masi; • Comune di Megliadino San Vitale; • Comune di Monselice; • Comune di Ospedaletto Euganeo; • Comune di Pernumia; • Comune di Piove di Sacco; • Comune di Ponso; • Comune di Pontelongo; • Comune di Saletto; • Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco; • Comune di Sant'Urbano; • Comune di Solesino; 	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Arzegrade; • Comune di Baone; • Comune di Boara Pisani; • Comune di Brugine; • Comune di Carceri; • Comune di Casale di Scodosia; • Comune di Castebaldo; • Comune di Codevigo; • Comune di Correzzola; • Comune di Este; • Comune di Legnaro; • Comune di Masera' di Padova; • Comune di Megliadino San Fidenzio; • Comune di Merlara; • Comune di Montagnana; • Comune di Padova; • Comune di Piacenza d'Adige; • Comune di Polverara; • Comune di Ponte San Nicolò; • Comune di Pozzonovo; • Comune di San Pietro Viminario; • Comune di Sant'Elena; • Comune di Santa Margherita d'Adige; • Comune di Saonara;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Terrassa Padovana; • Comune di Urbana; • Comune di Vighizzolo d'Este; • Comune di Vo' Euganeo; • Comune di Agugliaro; • Comune di Alonte; • Comune di Arcugnano; • Comune di Asigliano; • Comune di Bolzano Vicentino; • Comune di Brendola; • Comune di Brogliano; • Comune di Caltrano; • Comune di Camisano Vicentino; • Comune di Carre'; • Comune di Castelgomberto; • Comune di Cogollo del Cengio; • Comune di Costabissara; • Comune di Dueville; • Comune di Gambugliano; • Comune di Grisignano di Zocco; • Comune di Isola Vicentina; • Comune di Lastebasse; • Comune di Lonigo; • Comune di Malo; 	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Stanghella; • Comune di Tribano; • Comune di Vescovana; • Comune di Villa Estense; • Comune di Cona; • Comune di Albettono; • Comune di Altavilla Vicentina; • Comune di Arsiero; • Comune di Barbarano; • Comune di Breganze; • Comune di Bressanvido; • Comune di Caldogno; • Comune di Calvene; • Comune di Campiglia dei Berici; • Comune di Castegnero; • Comune di Chiuppano; • Comune di Cornedo Vicentino; • Comune di Creazzo; • Comune di Fara Vicentina; • Comune di Grancona; • Comune di Grumolo delle Abbadesse; • Comune di Laghi; • Comune di Longare; • Comune di Lugo di Vicenza;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Monte di Malo; • Comune di Montecchio Precalcino • Comune di Montegaldella; • Comune di Monticello Conte Otto; • Comune di Nanto; • Comune di Orgiano; • Comune di Piovene Rocchette; • Comune di Posina; • Comune di Recoaro Terme; • Comune di San Germano dei Berici; • Comune di Sandrigo; • Comune di Sarcedo; • Comune di Schio; • Comune di Sovizzo; • Comune di Thiene; • Comune di Torrebelvicino; • Comune di Valdagno; • Comune di Valli del Pasubio; • Comune di Vicenza; • Comune di Villaverla; • Comune di Zovencedo; 	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Marano Vicentino; • Comune di Montecchio Maggiore; • Comune di Montegalda; • Comune di Monteviale; • Comune di Mossano; • Comune di Noventa Vicentina; • Comune di Pedemonte; • Comune di Poiana Maggiore; • Comune di quinto Vicentino; • Comune di Salcedo; • Comune di San Vito di Leguzzano; • Comune di Santorso; • Comune di Sarego; • Comune di Sossano; • Comune di Tonezza del Cimone; • Comune di Torri di Quartesolo; • Comune di Trissino; • Comune di Valdastico; • Comune di Velo d' Astico; • Comune di Villaga; • Comune di Zane'; • Comune di Zugliano.
--	---

Art. 3 - DURATA E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di 15 anni a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.
2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.
3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.

ART. 4 - OBBLIGHI E GARANZIE

1. Gli enti consorziati provvedono a consegnare ai relativi soggetti gestori le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai medesimi servizi.
2. Gli enti consorziati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore del servizio idrico, per la durata della convenzione per la gestione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti, ed attrezzature necessarie per svolgere il servizio per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dai soggetti gestori, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato prevederanno idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati.

Art. 5 - STRUTTURA OPERATIVA

1. Gli enti locali consorziati convengono di delegare al consorzio ogni decisione in merito alla consistenza ed organizzazione della struttura operativa alle dipendenze del direttore. Convengono altresì che detta struttura sia contenuta al minimo essenziale, che utilizzi per quanto possibile uffici e servizi degli enti consorziati e che in ogni caso il suo

costo complessivo non abbia a superare l'1% dei ricavi tariffari dell'intero ambito.

2. Gli enti locali convenzionati si danno atto che le spese di funzionamento del consorzio saranno a carico dei comuni consorziati. Impegnano tuttavia il consorzio a prevedere opportuni canoni di concessione a carico dei soggetti gestori ai fini di ridurre al minimo gli oneri per i comuni.

Art. 6 - RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI

I comuni consorziati danno atto che la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 sarà organizzata dal consorzio con criteri e modalità uniformi su tutto il territorio dell'ambito e sarà eseguita, entro sessanta giorni dalla costituzione del consorzio, a cura del medesimo in collaborazione con i comuni interessati ai quali faranno capo le relative conseguenti spese.

Art. 7 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In previsione che l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge regionale, possa essere approvata solo nel corso del 1999 e al fine di garantire la regolare attività amministrativa ed operativa dei servizi idrici, gli enti consorziati convengono di mantenere inalterata la situazione delle gestioni esistenti fino al 31.12.1999.

Art. 8 - STATUTO DEL CONSORZIO

Le parti danno atto che lo Statuto del Consorzio sarà il seguente:

Art. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. *In applicazione dell'art. 9, comma 2, della legge 5.1.1994 n. 36 e dell'art. 3 della legge regionale 27.3.1998 n. 5 è costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'ambito ATO BACCHIGLIONE".*
2. *Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO BACCHIGLIONE", di seguito indicati come "enti consorziati":*
 - *Provincia di Padova;*
 - *Provincia di Venezia;*
 - *Provincia di Vicenza;*
 - *Comune di Abano Terme: 1,691 per cento;*
 - *Comune di Agna: 0,294 per cento;*
 - *Comune di Albignasego: 1,723 per cento;*

- Comune di Anguillara Veneta:	0,496 per cento;
- Comune di Arquà Petrarca:	0,186 per cento;
- Comune di Arre:	0,189 per cento;
- Comune di Arzegrade:	0,385 per cento;
- Comune di Bagnoli di Sopra:	0,370 per cento;
- Comune di Baone:	0,296 per cento;
- Comune di Barbona:	0,076 per cento;
- Comune di Boara Pisani:	0,238 per cento;
- Comune di Bovolenta:	0,294 per cento;
- Comune di Brugine:	0,498 per cento;
- Comune di Candiana:	0,228 per cento;
- Comune di Carceri:	0,146 per cento;
- Comune di Cartura:	0,391 per cento;
- Comune di Casale di Scodosia:	0,481 per cento;
- Comune di Casalsérugo:	0,467 per cento;
- Comune di Castelbaldo:	0,173 per cento;
- Comune di Cinto Euganeo:	0,197 per cento;
- Comune di Codevigo:	0,513 per cento;
- Comune di Conselve:	0,807 per cento;
- Comune di Correzzola:	0,495 per cento;
- Comune di Due Carrare:	0,634 per cento;
- Comune di Este:	1,685 per cento;
- Comune di Granze:	0,145 per cento;
- Comune di Legnaro:	0,626 per cento;
- Comune di Lozzo Atestino:	0,298 per cento;
- Comune di Maserà di Padova:	0,616 per cento;
- Comune di Masi:	0,172 per cento;
- Comune di Megliadino San Fidenzio:	0,177 per cento;
- Comune di Megliadino San Vitale:	0,198 per cento;
- Comune di Merlara:	0,291 per cento;
- Comune di Monselice:	1,659 per cento;
- Comune di Montagnana:	0,901 per cento;
- Comune di Ospedaletto Euganeo:	0,482 per cento;
- Comune di Padova:	20,516 per cento;
- Comune di Pernumia:	0,347 per cento;
- Comune di Piacenza d'Adige:	0,143 per cento;
- Comune di Piove di Sacco:	1,655 per cento;
- Comune di Polverara:	0,217 per cento;
- Comune di Ponso:	0,218 per cento;
- Comune di Ponte San Nicolò:	1,010 per cento;
- Comune di Pontelongo:	0,341 per cento;
- Comune di Pozzonovo:	0,336 per cento;
- Comune di Saletto:	0,231 per cento;
- Comune di San Pietro Viminario:	0,224 per cento;
- Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco:	0,573 per cento;
- Comune di Sant'Elena:	0,162 per cento;
- Comune di Sant'Urbano:	0,234 per cento;
- Comune di Santa Margherita d'Adige:	0,199 per cento;
- Comune di Saonara:	0,682 per cento;

- Comune di Solesino:	0,670 per cento;
- Comune di Stanghella:	0,437 per cento;
- Comune di Terrassa Padovana:	0,195 per cento;
- Comune di Tribano:	0,364 per cento;
- Comune di Urbana:	0,208 per cento;
- Comune di Vescovana:	0,151 per cento;
- Comune di Vighizzolo d'Este:	0,094 per cento;
- Comune di Villa Estense:	0,228 per cento;
- Comune di Vò Euganeo:	0,324 per cento;
- Comune di Cona:	0,320 per cento;
- Comune di Agugliaro:	0,119 per cento;
- Comune di Albettono:	0,175 per cento;
- Comune di Alonte:	0,083 per cento;
- Comune di Altavilla Vicentina:	0,759 per cento;
- Comune di Arcugnano:	0,574 per cento;
- Comune di Arsiero:	0,317 per cento;
- Comune di Asigliano:	0,080 per cento;
- Comune di Barbarano:	0,321 per cento;
- Comune di Bolzano Vicentino:	0,433 per cento;
- Comune di Breganze:	0,706 per cento;
- Comune di Brendola:	0,522 per cento;
- Comune di Bressanvido:	0,247 per cento;
- Comune di Brogliano:	0,225 per cento;
- Comune di Caldogno:	0,897 per cento;
- Comune di Caltrano:	0,222 per cento;
- Comune di Calvene:	0,119 per cento;
- Comune di Camisano Vicentino:	0,727 per cento;
- Comune di Campiglia dei Berici:	0,166 per cento;
- Comune di Carrè:	0,268 per cento;
- Comune di Castegnero:	0,207 per cento;
- Comune di Castelgomberto:	0,448 per cento;
- Comune di Chiuppano:	0,228 per cento;
- Comune di Cogollo del Cengio:	0,298 per cento;
- Comune di Cornedo Vicentino:	0,906 per cento;
- Comune di Costabissara:	0,473 per cento;
- Comune di Creazzo:	0,949 per cento;
- Comune di Dueville:	1,183 per cento;
- Comune di Fara Vicentino:	0,349 per cento;
- Comune di Gambugliano:	0,068 per cento;
- Comune di Grancona:	0,152 per cento;
- Comune di Grisignano di Zocco:	0,378 per cento;
- Comune di Grumolo delle Abbadesse:	0,296 per cento;
- Comune di Isola Vicentina:	0,672 per cento;
- Comune di Laghi:	0,016 per cento;
- Comune di Lastebasse:	0,027 per cento;
- Comune di Longare:	0,494 per cento;
- Comune di Lonigo:	1,212 per cento;
- Comune di Lugo di Vicenza:	0,339 per cento;
- Comune di Malo:	1,068 per cento;

- Comune di Marano Vicentino:	0,753 per cento;
- Comune di Monte di Malo:	0,252 per cento;
- Comune di Montecchio Maggiore:	1,884 per cento;
- Comune di Montecchio Precalcino:	0,404 per cento;
- Comune di Montegaldà:	0,268 per cento;
- Comune di Montegaldella:	0,148 per cento;
- Comune di Monteviale:	0,176 per cento;
- Comune di Monticello Conte Otto:	0,795 per cento;
- Comune di Mossano:	0,144 per cento;
- Comune di Nanto:	0,194 per cento;
- Comune di Noventa Vicentina:	0,756 per cento;
- Comune di Orgiano:	0,284 per cento;
- Comune di Pedemonte:	0,076 per cento;
- Comune di Piovene Rocchette:	0,721 per cento;
- Comune di Pojana Maggiore:	0,395 per cento;
- Comune di Posina:	0,070 per cento;
- Comune di Quinto Vicentino:	0,392 per cento;
- Comune di Recoaro Terme:	0,712 per cento;
- Comune di Salcedo:	0,094 per cento;
- Comune di San Germano dei Berici:	0,097 per cento;
- Comune di San Vito di Leguzzano:	0,292 per cento;
- Comune di Sandrigo:	0,688 per cento;
- Comune di Santorso:	0,477 per cento;
- Comune di Sarcedo:	0,446 per cento;
- Comune di Sarego:	0,477 per cento;
- Comune di Schio:	3,467 per cento;
- Comune di Sossano:	0,367 per cento;
- Comune di Sovizzo:	0,471 per cento;
- Comune di Thiene:	1,897 per cento;
- Comune di Tonezza del Cimone:	0,063 per cento;
- Comune di Torrelvicino:	0,467 per cento;
- Comune di Torri di Quartesolo:	0,939 per cento;
- Comune di Trissino:	0,705 per cento;
- Comune di Valdagno:	2,618 per cento;
- Comune di Valdagno:	0,152 per cento;
- Comune di Valli del Pasubio:	0,344 per cento;
- Comune di Velo d'Astico:	0,215 per cento;
- Comune di Vicenza:	10,247 per cento;
- Comune di Villaga:	0,170 per cento;
- Comune di Villaverla:	0,459 per cento;
- Comune di Zanè:	0,511 per cento;
- Comune di Zovencedo:	0,069 per cento;
- Comune di Zugliano:	0,527 per cento;

3. *Il consorzio ha sede in via Palladio n. 124 – località Novoledo - Comune di Villaverla (Prov. di Vicenza). In ogni caso l'Assemblea, con votazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario.*

4. *Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa.*

Art. 2 - FINALITA'

1. *Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dalla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.*

Art. 3 - DURATA, SCIOGLIMENTO

1. *La durata del consorzio è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 e cioè per quindici anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima; alla scadenza del termine, la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.*
2. *Il consorzio può essere sciolto anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno della convenzione costitutiva.*

Art. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. *Le quote percentuali di partecipazione al consorzio sono determinate, in cifre intere con tre decimali, in termini direttamente proporzionali alla popolazione di ciascun comune risultante dall'ultimo censimento.*
2. *Le medesime quote saranno rideterminate dal consiglio di amministrazione del consorzio, con lo stesso criterio, entro sei mesi dalla pubblicazione dei successivi censimenti, ovvero nel caso di qualsiasi altra variazione degli enti consorziati di cui al comma 2 dell'art. 1. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di rideterminazione.*
3. *In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come esposto al comma 2 del precedente art. 1.*

Art. 5 - ORGANI

1. *Sono organi del consorzio:*
 - a) *l'assemblea;*
 - b) *il consiglio di amministrazione;*
 - c) *il presidente del consorzio;*
 - d) *il direttore;*
 - e) *il collegio dei revisori contabili.*

Art. 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. *L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente della provincia o degli assessori loro delegati.*
2. *La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 6, dell'articolo 5, della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.*
3. *L'assemblea è permanente ed il potere di rappresentanza cessa di diritto quando il sindaco o il presidente della provincia è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale assessore delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata o decada la delega. In tale ipotesi la carica di componente l'assemblea viene assunta dal rappresentante, a qualsiasi titolo, dell'ente consorziato.*

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. *L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.*
2. *Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:*

- a) *elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio dei revisori contabili unitamente al suo presidente;*
 - b) *nomina del direttore, su proposta del consiglio di amministrazione;*
 - c) *approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato ed in particolare:*
 - 1) *individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;*
 - 2) *individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.*
 - 3) *individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;*
 - d) *approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra il consorzio ed i soggetti gestori;*
 - e) *determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;*
 - f) *affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*
 - g) *approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione;*
 - h) *individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione;*
 - i) *approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del consiglio di amministrazione;*
 - l) *determinazione del trattamento economico dei revisori contabili;*
 - m) *approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, nonché dei rendiconti di gestione, su proposta del consiglio di amministrazione;*
 - n) *presentazione alla giunta regionale di proposte di modifica ai confini dell'ambito;*
 - o) *approvazione dei criteri generali per l'adozione, da parte del consiglio di amministrazione, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;*
 - p) *approvazione dei regolamenti su proposta del consiglio di amministrazione e non rientranti nella competenza del consiglio medesimo.*
3. *Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal consiglio di amministrazione e devono essere sottoposte a ratifica dell'assemblea, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.*

Art. 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. *L'assemblea è convocata dal presidente del consorzio.*
- 2. *L'avviso di convocazione deve essere spedito, a mezzo del servizio postale o a mezzo telefax, ai componenti l'assemblea presso il rispettivo ente consorziato almeno dieci giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato mediante telegramma o telefax spedito almeno tre giorni prima della riunione.*
- 3. *L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione per la prima e per la seconda convocazione.*

4. *Il presidente è tenuto a fissare la riunione dell'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, quando lo richieda un terzo degli enti consorziati calcolato in termini di rappresentanza, ovvero lo richiedano almeno 20 comuni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*

Art. 9 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. *L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio.*
2. *L'assemblea è valida in prima e in seconda convocazione con la presenza degli aventi diritto prevista dall'art. 5, comma 8, della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.*
3. *Salvo diverse disposizioni dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le maggioranze prescritte dall'art.5, comma 9, della legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.*
4. *Le votazioni sono sempre palesi e avvengono per appello nominale, salvo diversa disciplina stabilita dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.*
5. *Nelle votazioni, coloro che prendendo parte alla votazione dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei presenti ai fini del voto, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta; coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei presenti ai fini del voto né in quello necessario per la validità della seduta.*
6. *Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale, sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto l'assemblea e dal direttore o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione. In caso di assenza del direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente l'assemblea scelto dal presidente della stessa.*
7. *Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.*

Art. 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio, che lo presiede, e da sette membri eletti dall'assemblea sulla base di liste bloccate. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea disciplina le modalità di presentazione e di formazione delle liste, garantendo la rappresentanza dei Comuni con meno di 5000 (cinquemila) abitanti.*
2. *Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei sette candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato la maggioranza di cui all'articolo 9, comma 3, si procede a votazione di ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, calcolati in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.*
3. *Il consiglio di amministrazione resta in carica quanto previsto dalla legge per gli organi degli enti locali e comunque fino all'elezione del nuovo consiglio.*
4. *Decadono dalla carica di componenti il consiglio di amministrazione, i consiglieri che risultassero assenti ingiustificati per tre volte consecutive dalle riunioni del consiglio stesso. Le cause di decadenza sono dichiarate dal consiglio di amministrazione.*
5. *Le dimissioni dalla carica di componente il consiglio di amministrazione, presentate per iscritto, sono assunte immediatamente al protocollo del consorzio; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.*

6. *Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione entro 60 giorni dalla vacanza, con le procedure di cui al comma 2.*
7. *Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.*

Art. 11 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Il consiglio di amministrazione attua le scelte programmatiche e di bilancio stabilite dall'assemblea, nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi e delle direttive impartite dalla medesima.*
2. *Spettano al consiglio di amministrazione tutti i compiti che non siano espressamente riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea, al presidente del consorzio o al direttore.*
3. *Spetta in particolare al consiglio di amministrazione deliberare:*
 - a) *i contratti, le concessioni, gli affidamenti di attività e servizi ed ogni altro negozio giuridico che non siano riservati alla competenza dell'assemblea;*
 - b) *le dotazioni organiche, le assunzioni, le cessazioni dal servizio, il riconoscimento dello stato giuridico e l'attribuzione del trattamento economico al personale, secondo gli accordi collettivi nazionali e decentrati, fatto salvo quanto disposto per il direttore;*
 - c) *l'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali deliberati dall'assemblea;*
 - d) *la nomina delle commissioni di gara e di concorso;*
 - e) *le azioni da promuovere o sostenere in giudizio.*
4. *Il consiglio di amministrazione svolge, altresì, attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea, e riferisce annualmente sulla propria attività.*

Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente. Qualora non siano presenti il presidente e il vice-presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal componente più anziano.*
2. *Il consiglio di amministrazione si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente o di chi lo sostituisce o su richiesta di almeno tre componenti.*
3. *Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Il consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.*
4. *Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.*
5. *Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal consiglio, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.*
6. *In caso di assenza o impedimento del direttore o della persona dallo stesso designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente il consiglio di amministrazione scelto dal presidente.*
7. *Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di presidente e di segretario.*

Art. 13 – VOTAZIONI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Le votazioni sono sempre palesi.*
2. *Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.*
3. *Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità della seduta.*

Art. 14 – IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. *Il presidente del consorzio viene eletto dall'assemblea sulla base di candidature presentate dagli enti consorziati. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea disciplina le modalità di presentazione delle candidature.*
2. *Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato la maggioranza di cui al comma 3 dell'art. 9, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, calcolato in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.*
3. *Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e comunque fino alla elezione del nuovo presidente.*
4. *Le dimissioni dalla carica di presidente, presentate per iscritto, sono assunte immediatamente al protocollo del consorzio; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.*
5. *L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione.*
6. *Il presidente nomina, fra i componenti il consiglio di amministrazione, un vice presidente che lo sostituisce in via generale in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di vacanza della carica. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni sono assunte dal componente il consiglio di amministrazione più anziano, intendendosi tale il componente più anziano di età; l'anzianità è, altresì, stabilita dalla data di nomina.*

Art. 15 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. *Il presidente del consorzio è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente.*
2. *Il presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale del consorzio, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti, svolge ogni altro compito assegnatogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.*
3. *Il presidente rappresenta il consorzio in giudizio e firma il mandato a difendere le ragioni del consorzio.*
4. *Il presidente può delegare, per singole materie o funzioni, le sue competenze ad uno o più componenti il consiglio di amministrazione o al direttore.*

Art. 16 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. *L'assemblea può approvare mozioni di sfiducia del presidente, dell'intero consiglio di amministrazione, di singoli componenti il consiglio di amministrazione.*

2. *L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla rispettiva carica e la proclamazione degli eletti di cui al successivo comma 4.*
3. *La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 60 enti consorziati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo del consorzio.*
4. *La mozione di sfiducia deve contenere la proposta di un nuovo presidente, o di un nuovo consiglio di amministrazione, o di nuovi componenti il consiglio di amministrazione.*
5. *La mozione di sfiducia viene approvata con le maggioranze indicate al comma 3 dell'art. 9.*

Art. 17 – DIRETTORE

1. *Il direttore è nominato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.*
2. *Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:*
 - a) *assiste gli organi istituzionali del consorzio;*
 - b) *partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;*
 - c) *ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;*
 - d) *coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consorzio;*
 - e) *cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del consorzio;*
 - f) *è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;*
 - g) *esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti;*
 - h) *comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati;*
 - i) *trasmette le deliberazioni dell'assemblea agli enti consorziati;*
 - l) *propone al consiglio di amministrazione il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;*
3. *Spettano, inoltre, al direttore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del consorzio, nonché l'adozione di atti ad esso delegati dal presidente.*
4. *Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.*

Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. *Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri.*
2. *I revisori contabili devono essere scelti tra gli iscritti all'apposito registro ufficiale.*
3. *I revisori contabili durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.*
4. *Non possono essere eletti revisori contabili, e se eletti decadono, i consiglieri comunali e provinciali degli enti facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.*
5. *I revisori contabili hanno diritto di accesso agli enti e ai documenti del consorzio.*
6. *Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e*

finanziaria della gestione del Consorzio e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. *I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.*
8. *I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea, al consiglio di amministrazione e al direttore.*

Art. 19 – PATRIMONIO

1. *Il consorzio è dotato di proprio patrimonio costituito da:*
 - a) *fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ambito di proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 4;*
 - b) *beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.*
2. *Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.*
3. *Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.*
4. *La provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato.*
5. *Alla cessazione o in caso di scioglimento del consorzio il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.*

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. *I comuni consorziati coprono le spese di funzionamento del consorzio in ragione delle quote di partecipazione.*
2. *Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli consorziati deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.*
3. *Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il 31 ottobre di ogni anno.*

Art. 21 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. *Nelle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.*
2. *Il direttore, coadiuvato dalla struttura operativa dallo stesso dipendente, svolge in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle misure previste dalla convenzione di gestione in caso di inadempienza. Gli enti locali consorziati dovranno fornire al direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.*

Art. 22 – NORME DI RINVIO

1. *Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti del consorzio, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.*

Art. 23 – INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. *Spetta al presidente della provincia di Vicenza convocare e presiedere la prima assemblea del consorzio per l'elezione degli organi del consorzio stesso.*
2. *La convocazione deve essere disposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello statuto e della convenzione da parte di tutti gli enti consorziati.*

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. *Il regolamento di funzionamento dell'Assemblea deve essere approvato entro 180 giorni dalla elezione del consiglio di amministrazione.*

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai meri fini fiscali il valore della presente convenzione viene stabilito in lire 1.000= (lire mille), in quanto trattasi di atto finalizzato alla costituzione di un nuovo Ente. Il presente atto, soggetto a registrazione viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue: